

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Città di Calolziocorte



COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Via P.zza V. Veneto, 13 – 23801 Calolziocorte

Tel. 0341/639111 – Fax 0341/639259

e_mail: calolziocorte@comune.calolziocorte.lc.it

Cod. Fisc. e P.IVA 00630000164

Adozione del Consiglio Comunale con Deliberazione n° **76** del **28 NOV. 2013**

Data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale:

Approvazione del Consiglio Comunale con Deliberazione n° del

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

I TECNICI COMPETENTI

Redazione ai sensi di:

- D.P.C.M 1 marzo 1991;
- Legge 26 ottobre 1995 n° 447;
- Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001 n° 13;
- Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. 12 Luglio 2002 n° 7/9776.

Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	5
Art. 4 – Esclusioni.....	5
Art. 5 - Interventi sul traffico	5
CAPO II – ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	6
Art. 6 – Classi di destinazione d'uso del territorio.....	6
Art. 7 – Valori limite di emissione.....	7
Art. 8 – Valori limite di immissione assoluta.....	7
Art. 9 – Valori limite di immissione differenziale.....	7
Art. 10 – Valori di attenzione.....	8
Art. 11 - Valori limite di qualità.....	9
CAPO III – PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	10
Art. 13 – Concessioni edilizie.....	10
Art. 14 - Nulla osta all'esercizio.....	10
Art. 15 - Requisiti acustici passivi.....	10
CAPO IV – SORGENTI SONORE PERMANENTI.....	12
Art. 16 – Limiti da rispettare.....	12
Art. 17 - Piano di risanamento acustico.....	12
CAPO V – ATTIVITA' TEMPORANEE.....	13
Art. 18 – Elenco delle attività temporanee.....	13
Art. 19 – Limiti di immissione ed orari per attività temporanee.....	13
Art. 20 – Autorizzazioni.....	14
Art. 21 – Autorizzazioni in deroga.....	14
Art. 22 – Esenzione dall'autorizzazione.....	15
Art. 23 – Area per lo svolgimento di attività temporanee in deroga.....	15
CAPO VI – VARIE.....	16
Art. 24 – Campane.....	16
Art. 25 – Dispositivi antifurto.....	16
Art. 25 – Manutenzione del verde privato.....	16
Art. 26 – Ordinanze contingenti ed urgenti.....	16
CAPO VIII – SANZIONI.....	16
Art. 27 – Sanzioni amministrative.....	16

Appendici

1. Modello di domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
2. Modello di domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
3. Autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Calolziocorte in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi decreti attuativi, nonché dell'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*".

Finalità del Regolamento sono:

- stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, del Piano di Zonizzazione Acustica comunale, al fine di garantire la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico;
- dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 2 - Definizioni

Si definiscono:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lvo. 195/06, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) livello di rumore ambientale: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti sonore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione, e:

- nel caso dei limiti differenziali è riferito al Tempo di Misura;

- nel caso dei limiti assoluti è riferito al Tempo di Riferimento.

- f) livello di rumore residuo: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;
- g) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- h) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- i) valori di attenzione: valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana;
- j) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;
- k) tempo di riferimento: il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00;
- l) tempo di osservazione: un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
- m) tempo di misura: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno;
- n) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- o) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- p) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- q) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- r) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge Quadro 447/1995.

Art. 3 – Ambito di applicazione.

Le N.T.A. hanno valore su tutto il territorio comunale, e si applicano per tutte le sorgenti sonore, fisse o mobili, permanenti o temporanee.

Art. 4 – Esclusioni.

1. Sono esclusioni dall'ambito di applicazione, limitatamente alle fasce di pertinenza, le infrastrutture stradali e ferroviarie.

I valori limite assoluti di immissione relativi alle singole infrastrutture di trasporto, nonché l'estensione delle relative fasce di pertinenza, sono fissati in appositi decreti.

2. All'esterno delle fasce di pertinenza, le suddette infrastrutture sono soggette ai limiti di immissione ed emissione fissati dal piano di zonizzazione acustica.

Art. 5 - Interventi sul traffico

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico, quali:

- le revisioni del Piano Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi “straordinari” sulla disciplina del traffico,

sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

CAPO II – ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 6 – Classi di destinazione d'uso del territorio

Segue la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche, così come definite nella tabella A allegata al DPCM 14/11/97:

Classe I	Grigio	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II	Verde scuro	Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III	Giallo	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV	Arancione	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Rosso	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI	Blu	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 7 – Valori limite di emissione

Si riportano i limiti di emissione sonora, come definiti nella tabella B allegata al DPCM 14/11/97, in dB(A):

Classi	Valori limite di emissione in dB(A)	
	Diurno (6:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 6:00)
Classe I	45	35
Classe II	50	40
Classe III	55	45
Classe IV	60	50
Classe V	65	55
Classe VI	65	65

Art. 8 – Valori limite di immissione assoluta

Si riportano i limiti di emissione sonora, come definiti nella tabella C allegata al DPCM 14/11/97 in dB(A):

Classi	Valori limite di immissione assoluta in dB(A)	
	diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 6:00)
Classe I	50	40
Classe II	55	45
Classe III	60	50
Classe IV	65	55
Classe V	70	60
Classe VI	70	70

Art. 9 – Valori limite di immissione differenziale

1. Sono determinati dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Si applicano all'interno degli ambienti abitativi e non sono in funzione delle classi.

Valori limite di immissione differenziale in dB(A)	
diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 6:00)
5	3

2. Non si applicano nelle aree esclusivamente industriali (classe VI) e quando siano verificate

entrambe le seguenti condizioni:

- rumore a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni;
- rumore a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) diurni e 25 dB(A) notturni.

3. Non si applicano inoltre alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- da attività a carattere temporaneo;
- attività a funzionamento continuo, così come definite dall'art.2 del D.M. Del 11/12/1996.

Art. 10 – Valori di attenzione

1. I valori di attenzione, che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana, sono definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare risultano così definiti:

- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, aumentati di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Il tempo a lungo termine, a cui si riferiscono le misure, rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Il superamento di detti limiti, come previsto dall'art. 7 della L. 447/95, implica l'obbligo, per il Comune, della redazione del piano di risanamento acustico.

3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Art. 11 - Valori limite di qualità

Si riportano i valori di qualità, come definiti nella tabella D allegata al DPCM 14/11/97 in dB(A), che corrispondono ai limiti di immissione diminuiti di 3 dB(A):

Classi	valori limiti di qualità in dB(A)	
	diurno (6:00 – 22:00)	notturno (22:00 – 6:00)
Classe I	47	37
Classe II	52	42
Classe III	57	47
Classe IV	62	52
Classe V	67	57
Classe VI	70	70

Art. 12 – Piano di risanamento comunale

1. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono approvati obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, nel caso di superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 9 delle presenti norme tecniche di attuazione.

2. La zonizzazione non ha previsto la classificazione di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A), pertanto non si rende necessaria la redazione, da parte del Comune, del piano di risanamento.

3. Per le modalità di redazione del piano di risanamento si rimanda all'art. 7 della Legge 447/95.

CAPO III – PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 13 – Concessioni edilizie

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali deve essere correlata da una **valutazione previsionale di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica.

2. Sono tenuti a predisporre un'idonea **valutazione di impatto acustico**, redatta secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95, i soggetti titolari di progetti relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi o ricreativi.

3. E' fatto obbligo (art.8 comma 3 Legge 447/95) di produrre una **valutazione previsionale del clima acustico**, redatta secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere ad elevato impatto acustico ed alle opere di cui al comma precedente .

Art. 14 - Nulla osta all'esercizio

Le domande di autorizzazione all'esercizio di attività produttive e le domande di utilizzazione degli immobili ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono contenere una **valutazione previsionale di impatto acustico**, redatta secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95.

Art. 15 - Requisiti acustici passivi

1. La L.R.13 del 2001, art. 7 comma 1, stabilisce che i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche (ristrutturazioni o i cambi di destinazione d'uso) devono essere correlati da una **dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici**, così come definiti dal D.P.C.M. 5 /12/1997.

2. La concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici adibiti a:

- residenza o assimilabili;
- uffici ed assimilabili;
- alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- attività ricreative o di culto o assimilabili;
- attività commerciali o assimilabili,

deve essere accompagnata da una **valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici**, redatta da tecnico competente in acustica, che ne verifichi il rispetto dei parametri definiti dal D.P.C.M. 5 /12/1997.

Il Responsabile del Servizio incaricato del rilascio dell'abitabilità può richiedere **il collaudo degli edifici mediante rilevazioni strumentali** dei requisiti acustici passivi, le quali dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale secondo le procedure stabilite dalla normativa tecnica.

3. Per gli edifici ad uso scolastico si applica inoltre quanto disposto da:

- **Circolare Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22/5/1967:** Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;
- **D.M. 18/12/1975** Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m;
- **DM 13/9/1977** Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

4. La richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti deve essere accompagnata da una relazione sulle caratteristiche acustiche della struttura, con indicazione dei materiali e delle tecnologie impiegati per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico in relazione all'impatto acustico verso l'esterno, redatta da tecnico competente in acustica.

CAPO IV – SORGENTI SONORE PERMANENTI

Art. 16 – Limiti da rispettare

1. Tutte le sorgenti sonore permanenti presenti all'interno del territorio comunale sono tenute al rispetto dei limiti di immissione assoluta, emissione ed immissione differenziale stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Per le modalità di misura dei valori di cui sopra, si fa riferimento al D.M. del 16/03/1998.

2. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione assoluta.

3. Le infrastrutture stradali e ferroviarie non concorrono, all'interno delle loro fasce di pertinenza, determinate rispettivamente dal D.P.R. 142/2004 e dal D.P.R. 459/98, al rumore ambientale.

I Decreti definiscono anche i limiti che le succitate infrastrutture devono rispettare all'interno delle fasce di pertinenza.

Art. 17 - Piano di risanamento acustico

Le imprese interessate dal superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica devono presentare un piano di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti.

Per le modalità di redazione del piano di risanamento acustico e le tempistiche di realizzazione, si fa riferimento alla L.R. 13/01 art.10 ed alla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906.

CAPO V – ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 18 – Elenco delle attività temporanee

Sono considerate temporanee tutte le attività che, pur essendo occasionali, costituiscono sorgenti di rumore potenzialmente disturbanti.

Le attività temporanee sottoposte a preventiva autorizzazione sono le seguenti:

1. cantieri edili e stradali;
2. manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
3. feste popolari, patronali, religiose e politiche, sagre effettuate all'aperto;
4. luna park e circhi;
5. manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto;
6. concerti e rappresentazioni teatrali all'aperto con l'impiego di impianti elettroacustici;
7. intrattenimento all'aperto connesso con esercizio pubblico;
8. fiere e mercati;
9. annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
10. utilizzo di macchine agricole a meno di 100 m da abitazioni.

Art. 19 – Limiti di immissione ed orari per attività temporanee

1. Sono definiti i limiti di immissione che le attività temporanee devono rispettare (colonna 3) e gli orari di esercizio (colonna 2).

E' prevista la possibilità di poter rispettare limiti di immissione in deroga (colonna 4), secondo le modalità indicate nell'art. 21 delle N.T.A.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Tipo di attività	Orario d'esercizio	Limiti di immissione (dB(A))	Limiti di immissione in deroga (dB(A))
1. cantieri edili e stradali	• dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.00 • sabato pomeriggio e domenica esclusi	70	80
2. manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi	• dalle 7.00 alle 19.00	70	nessuna deroga
3. feste popolari, patronali, religiose e politiche, sagre effettuate all'aperto	• dalla domenica al giovedì fino alle 23.00 • venerdì e sabato fino alle 01.00	70	80
4. luna park e circhi	• dalla domenica al giovedì fino alle 23.00 • venerdì e sabato fino alle 24.00	70 durante il periodo diurno, 60 durante il periodo notturno	nessuna deroga

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
5. manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto	dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 23.00	70 durante il periodo diurno, 60 durante il periodo notturno	nessuna deroga
6. concerti e rappresentazioni teatrali all'aperto con l'impiego di impianti elettroacustici	- dalla domenica al giovedì fino alle 23.00 - venerdì e sabato fino alle 24.00	75	80
7. intrattenimento all'aperto connesso con esercizio pubblico	- dalla domenica al giovedì fino alle 23.00 - venerdì e sabato fino alle 24.00	70 durante il periodo diurno, 60 durante il periodo notturno	nessuna deroga
8. fiere e mercati	dalle 6.30 alle 19.00	70	nessuna deroga
9. annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti	- dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 - domenica esclusa	70	nessuna deroga
10. utilizzo di macchine agricole a meno di 100 m da abitazioni	dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 24.00	70 durante il periodo diurno, 60 durante il periodo notturno	80 durante il periodo diurno, 70 durante il periodo notturno

2. Le attività temporanee non sono soggette al rispetto del limite differenziale e di emissione.

Il rispetto del limite di immissione assoluta deve essere verificato in prossimità della facciata del ricettore maggiormente interessato dalle emissioni sonore.

Art. 20 – Autorizzazioni

Tutte le attività di cui all'art. 18 sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte degli Uffici Comunali.

Il Responsabile del Servizio, previa comunicazione mediante modulo (vedi appendice 1) in carta semplice da parte dell'interessato, autorizza tacitamente l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella di cui all'art. 19.

L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della medesima tabella.

La domanda di autorizzazione deve pervenire almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.

Art. 21 – Autorizzazioni in deroga

1. Per le attività temporanee è possibile richiedere un'autorizzazione in deroga, con il limite di immissione riportato nella colonna 4 della tabella di cui all'art. 19.

2. Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concesse, per qualsiasi attività elencata nella tabella di cui al paragrafo 1, solamente per un'ora, all'interno dei seguenti orari:

- dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- dalle 19.00 alle 23.00 per le attività di cui ai punti 3, 6, e 10 dell'art. 18.

3. Il richiedente l'autorizzazione deve presentare, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, la domanda (vedi appendice 2) in carta semplice, correlata da una dichiarazione, redatta da tecnico competente in acustica, in cui si descrivono:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- durata dell'attività temporanea.

4. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente ai livelli massimi da rispettare e gli orari in cui effettuare l'attività.

Art. 22 – Esenzione dall'autorizzazione

I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui all'art.20. Sono altresì esentate dalla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 20 le manifestazioni organizzate dal Comune.

Art. 23 – Area per lo svolgimento di attività temporanee in deroga

Viene individuata, come area comunale entro cui svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività a carattere temporaneo in deroga, quella compresa tra via Lavello, piazzale Martiri d'Italia e Parco Martiri delle Foibe, in corrispondenza del centro sportivo.

CAPO VI – VARIE

Art. 24 – Campane

1. Il suono delle campane, non è soggetto alle disposizioni delle presenti N.T.A., qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.
2. Sono comunque soggette al rispetto dei limiti acustici le emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle legate allo svolgimento di funzioni religiose, ovvero tutte le emissioni, comprese quelle descritte al comma 1, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.
3. Viene autorizzato l'uso dell'orologio campanario dalle 7:00 alle 22:00.

Art. 25 – Dispositivi antifurto

I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non sono soggetti al rispetto dei limiti di immissione assoluta, emissione e di immissione differenziale, ma la loro durata deve essere inferiore a 10 minuti.

Art. 25 – Manutenzione del verde privato

La manutenzione del verde privato non è soggetta a preventiva autorizzazione.

Tale attività può essere svolta esclusivamente all'interno delle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 12:00, dalle 15:00 alle 19:00;
- sabato: dalle 9:00 alle 12:00, dalle 15:00 alle 19:00;
- domenica: esclusa.

CAPO VII – ORDINANZE CONTINGENTI ED URGENTI

Art. 26 – Ordinanze contingenti ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

CAPO VIII – SANZIONI

Art. 27 – Sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del C. P., il mancato rispetto di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente è punito, in base all'art. 10, comma 1 della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,92 a € 10.329,14.
2. Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o di immissione (sia assoluti che differenziali), per una sorgente fissa o mobile, determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.

10, comma 2 della L. 447/95, da € 516,46 a € 5.164,57.

3. La mancata comunicazione, da parte dei titolari delle sorgenti oggetto di piani di risanamento acustico, dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, è punita, in base all'art. 16 comma 1 della L.R. 13/01, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 516,46.

4. La mancata richiesta di autorizzazione per le attività temporanee di cui all'art. 18 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.550,00 e con la sospensione immediata dell'attività stessa.

5. Il mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni stabiliti nelle autorizzazioni per le attività temporanea di cui all'art. 18 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 e con la sospensione immediata dell'attività stessa.

Appendice 1

Modello di domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Calolziocorte (LC)

Oggetto: domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Il sottoscritto:

Cognome e nome, in qualità di
della Ditta, nato a, il
.....
residente a, via, n.
P.IVA, tel., fax

CHIEDE

ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di
in Comune di Calolziocorte, via n.
dal giorno al giorno nella fascia oraria..... in area
inserita in Classe nel vigente piano di zonizzazione acustica comunale.

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. sintetica descrizione del tipo di attività, con indicazione del periodo nel quale si svolge l'attività e contenente una descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
2. planimetria su scala adeguata con indicazione del posizionamento delle sorgenti sonore e dei ricettori potenzialmente interessati dall'emissione sonora dell'attività;
3. relazione redatta da tecnico competente in acustica comprovante il rispetto dei limiti previsti.

Data e firma

Appendice 2

Modello di domanda di autorizzazione IN DEROGA per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Calolziocorte (LC)

Oggetto: domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Il sottoscritto:

Cognome e nome, in qualità di
della Ditta, nato a, il
residente a, via, n.
P.IVA, tel., fax

CHIEDE

ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di
in Comune di Calolziocorte, via n.
dal giorno al giorno nella fascia oraria..... in area
inserita in Classe nel vigente piano di zonizzazione acustica comunale.

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. sintetica descrizione del tipo di attività, con indicazione del periodo nel quale si svolge l'attività e contenente una descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
2. planimetria su scala adeguata con indicazione del posizionamento delle sorgenti sonore e dei ricettori potenzialmente interessati dall'emissione sonora dell'attività;
3. relazione redatta da tecnico competente in acustica comprovante il rispetto dei limiti previsti.

Data e firma

Appendice 3

Autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 18 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la domanda presentata dal sig. _____, in qualità di _____, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di _____

AUTORIZZA

ai sensi dell'articolo 21 del N.T.A. per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, in deroga ai limiti previsti dal citato N.T.A.,

l'attività di _____, che verrà svolta nel territorio comunale di Calolziocorte in via _____.

L'attivazione di sorgenti sonore e' consentita nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____, rispettando i limiti previsti, per l'attività in oggetto, riportati nella tabella di cui all'art. 19, terza colonna.

E' inoltre consentita l'attivazione di sorgenti sonore nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____, rispettando i limiti previsti, per l'attività in oggetto, riportati nella tabella di cui all'art. 19, quarta colonna.

Eventuali specifiche prescrizioni:

Calolziocorte, _____

IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO